

ACCORDO TERRITORIALE REGIONE LOMBARDIA

ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA', DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E DEI SERVIZI
DI WELFARE

Il giorno 30 del mese di MAGGIO dell'anno 2019, presso la sede di ASSOCED di ROKA,
in via DUILIO, 13, si sono riuniti:

ASSOCED LOMBARDIA rappresentata da FAUSTO PERAZZOLO MARRA

LAIT LOMBARDIA rappresentata da RODOLFO CIANCARLO

e

UGL Terziario LOMBARDIA, rappresentata da ALCANTARO UBERTI

PREMESSO

- che l'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016) così come novellato dall'art. 1, commi 160-163, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019) e dal DL n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto al comma 182 che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabile e verificabile;
- che l'art 55 del DL n. 50 del 24 aprile 2017, sostituendo integralmente il comma 189 dell'art.1 L.208/2015 che prevedeva l'innalzamento a 4.000 euro delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale (il tetto viene livellato ad un ammontare massimo di 3.000 euro), la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva (dei contributi IVS) a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800 euro ed una decontribuzione totale in favore del lavoratore sulla medesima quota;
- che i commi da 183 a 186 dell'art 1, legge di stabilità 2016, prevedono che la suddetta detassazione trovi applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme a titolo di premio di risultato, a euro 80.000;
- che la legge di stabilità 2016 accorda inoltre ai lavoratori la possibilità, qualora prevista dalla contrattazione di secondo livello, di commutare, in tutto o in parte, il premio di risultato in beni e servizi connotati da particolare utilità sociale, ossia aventi le finalità previste dal comma 1 dell'art. 100 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), e che detti beni e servizi saranno esenti da imposizione fiscale;
- che l'art.1, comma 187, legge di stabilità 2016 prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali e territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- che l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;



- che il decreto interdisciplinare 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile;
- che l'articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contratti collettivi devono essere depositati in via telematica presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto stesso;
- che l'art. 5, comma 1 del decreto interdisciplinare 25 marzo 2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'art.1, commi 182-191, L. n. 208/2015 si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi

VISTI

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2018, n. 78/E "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Reddito di lavoro dipendente – detassazione Premi di risultato – art. 1, commi 182 a 189, legge n. 208 del 2015 e ss. mm. (legge n. 208 del 2015)";
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E "Premi di risultato e welfare aziendale – art 1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016)";
- gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui Redditi TUIR";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Il presente Accordo Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità) che possono consistere nell'aumento della produzione o nei risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell'incrementabilità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione LOMBARDIA, che siano associati alle Associazioni di categoria aderenti al sistema di rappresentanza di ASSOCED O LAIT, possono applicare la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte in relazione ad incrementi di competitività e di produttività ed al coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

I datori di lavoro dovranno altresì applicare e rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. sottoscritto da ASSOCED, LAIT e UGL Terziario (compresi tutti gli istituti contrattuali previsti, tra cui l'adesione all'Ente Bilaterale Nazionale EBCE, al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, Fondo EASI e il versamento del contributo di Assistenza contrattuale W450).

Pertanto, le strutture applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al decreto interministeriale del 25 marzo 2016, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori.

La struttura che applica il presente accordo è tenuta, prima dell'attribuzione delle somme detassabili, a dichiarare :

- La volontà di aderire al presente accordo territoriale;
- Di essere associata alle Associazioni di categoria aderenti al sistema di rappresentanza di ASSOCED o LAIT
- Di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P., sottoscritto da ASSOCED, LAIT e UGL Terziario;

E' tenuta altresì a dichiarare ed ad informare i lavoratori e le parti firmatarie del presente accordo circa:

- il periodo congruo preso a riferimento;
- gli indici di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione utilizzati;
- gli obiettivi al raggiungimento dei quali subordinare l'erogazione del premio;

- i criteri di misurazione;
- la stima del valore medio annuo pro capite del premio relativo al periodo di riferimento, corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla circolare n. 28/E 2016.

La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 – parte integrante dell'accordo - da compilare e trasmettere esclusivamente tramite PEC ad ASSOCED e LAIT e alle associazioni territoriali di riferimento nonché all'EBCE.

La stessa comunicazione sarà trasmessa dai datori di lavoro, anche tramite mail, a tutti i dipendenti unitamente ad una copia del presente accordo.

Alle parti firmatarie del presente accordo è riconosciuta la facoltà di organizzare momenti o modalità informative sui contenuti dell'accordo da esercitare con tempi e modi definite con l'impresa e con il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale EBCE.

Concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, verrà data ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC ad ASSOCED e LAIT e alle associazioni territoriali di riferimento nonché all'EBCE.

Le voci retributive erogate a titolo di premio dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nei limiti previsti dalla normativa vigente per ciascun anno di imposta.

Opzione Welfare

Il lavoratore può scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni, opere e servizi, erogati anche attraverso il sistema della bilateralità di settore. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva.

Il datore di lavoro indicherà pertanto se vi è la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare). In tale ipotesi il datore di lavoro informerà il lavoratore di tale opzione e indicherà i servizi welfare fruibili.

Il lavoratore che intenda avvalersi di tale opzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa comunicherà al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 T.U.I.R. potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Al fine di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e dalla circolare n. 28/E.

Le parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSU/RSA, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione all'ITL a cura di una delle parti firmatarie.

Il datore di lavoro che intenda dare applicazione al presente accordo presso la propria struttura è tenuto a trasmettere all'ITL, con le modalità telematiche definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

Il presente accordo ha durata di 24 mesi dalla sua sottoscrizione. Se non disdettato entro 60 giorni dalla scadenza, si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (euro 80.000), il limite massimo dell'importo detassabile (euro 3.00) o l'aumento del limite a seguito del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (euro 3.000), le predette somme indicate nel presente Accordo Territoriale devono intendersi aumentate automaticamente.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme dichiarate in premessa.

Letto, concordato e sottoscritto


**ASSOCED
DELEGAZIONE LOMBARDIA**



**UGL TERZIARIO
DELEGAZIONE LOMBARDIA**



**LAIT
DELEGAZIONE LOMBARDIA**



Allegato - 1

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO TERRITORIALE ATTUATIVO REGIONE LOMBARDIA PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' E/O SERVIZI DI WELFARE E DI DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

Dichiarazione per la detassazione dei premi di risultato e/o di welfare come da Accordo Territoriale sottoscritto in data 30/05/18 da ASSOCED LOMBARDIA, LAIT LOMBARDIA e da UGL Terziario LOMBARDIA

Il sottoscritto _____

In qualità di legale rappresentante della Società _____

Numero dipendenti _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Matricola Inps _____ Codice Ateco _____

Con sede legale in _____ Prov _____

Indirizzo _____ Cap _____ Tel _____

Con sede operativa in _____ Prov _____

Email _____

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Territoriale sottoscritto in data _____ tra ASSOCED _____ LAIT _____ e da UGL Terziario _____

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- La volontà di aderire all'Accordo Territoriale;
- Di rientrare nell'ambito di applicazione in quanto si adotta e applica integralmente il CCNL per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P., sottoscritto in data 13 dicembre 2018, ai dipendenti operanti presso le strutture aziendali;
- Di aver istituito un premio di risultato con riferimento a quanto sotto indicato;
- Il periodo congruo preso a riferimento per la misurazione degli indicatori di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione è il seguente (esempio: trimestre, semestre, anno, ecc..) _____
- Di aver adottato il/i seguente/i indicatore/i per la misurazione degli incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione

INDICATORI	INDICATORI
<input type="checkbox"/> Volume della produzione/n. dipendenti	<input type="checkbox"/> Rapporto costi effettivi/costi previsti
<input type="checkbox"/> Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti	<input type="checkbox"/> Riduzione assenteismo
<input type="checkbox"/> MOL/VA di bilancio	<input type="checkbox"/> Numero brevetti depositati
<input type="checkbox"/> Indici di soddisfazione del cliente	<input type="checkbox"/> Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
<input type="checkbox"/> Diminuzioni numero di riparazioni, rilavorazioni	<input type="checkbox"/> Riduzione dei consumi energetici
<input type="checkbox"/> Riduzione degli scarti di lavorazione	<input type="checkbox"/> Riduzione numero infortuni
<input type="checkbox"/> % di rispetto dei tempi di consegna	<input type="checkbox"/> Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
<input type="checkbox"/> Rispetto previsioni di avanzamento lavori	<input type="checkbox"/> Riduzione tempi di commessa
<input type="checkbox"/> Modifiche organizzazione lavoro	<input type="checkbox"/> Ristorni
<input type="checkbox"/> Lavoro agile (smart working)	<input type="checkbox"/> Modifiche ai regimi di orario

<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Altro
--------------------------------	--------------------------------

- Che il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore/i sopra indicato/i nel periodo congruo di cui sopra opera nel seguente modo con riferimento ai seguenti parametri (indicare il livello atteso di incremento/miglioramento dei valori dell'indicatore/indicatori sopra indicato/indicati ai fini dell'erogazione del premio. Esempio: il premio sarà erogato al verificarsi del% dell'indicatore "Volume della produzione/n. dipendenti" rispetto ai risultati ottenuti nel periodo _____. Il periodo deve essere congruo per cui si dovranno prendere come riferimento uguali periodi temporali di comparazione ossia trimestre/i, semestre/i, anno/i).

- Composizione del premio: (se il premio è in funzione del risultato ottenuto in vari indicatori esplicitare il peso di ogni indicatore ad esempio: 80% legato all'incremento/miglioramento di valore dell'indicatore x + 20% legato all'incremento/miglioramento di valore dell'indicatore Y)

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione lavoro", "Lavoro Agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario di lavoro".

- Le previsioni del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro

- Modalità di corresponsione:

- La previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi, corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare)
SI NO

- La previsione della possibilità di coinvolgimento paritetico del lavoratore nell'organizzazione del lavoro
SI NO

Firma dell'azienda